

N. 559

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUCCIERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996

Disciplina per il pagamento da parte dei privati degli onorari
e delle spese ai professionisti che esercitano nel campo
dell’urbanistica e dell’edilizia

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle libere professioni le norme deontologiche variano da categoria a categoria, ma una norma è comune a tutte: vale a dire quella che sancisce l'inderogabilità dei minimi di tariffa.

La *ratio* di detta norma deontologica nasce dalla necessità di evitare che, al fine di superare la concorrenza, si possa ricorrere alla riduzione dei compensi invece di offrire il miglior risultato attraverso lunghi studi, preparazione e costosi mezzi tecnici e di ricerca.

Va, peraltro, specificato che la norma piuttosto che essere violata dai professionisti cui è diretta, è aggirata per lo più dai committenti dell'opera professionale.

Ciò accade soprattutto nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica, ove i committenti sono le imprese di costruzioni o società finanziarie (e cioè il contraente forte) che spesso al normale lucro dell'affare edilizio vogliono aggiungere quello del risparmio sul compenso del professionista.

Ed infatti, a fronte di una prestazione professionale che assorbe anni di lavoro a volte esclusivamente dedicato a quel solo progetto e per il quale il professionista anticipa rilevantissime spese, il committente, imprenditore o società finanziaria che sia, può rifiutare la controprestazione del pagamento dell'onorario e delle spese per qualsiasi motivo, anche banale.

È notorio infatti che la giustizia civile italiana è in drammatica crisi e pertanto favorisce sempre il debitore, offrendo al creditore la sentenza definitiva di condanna anche, e il più delle volte, a dieci anni dalla domanda giudiziaria.

Da siffatti comportamenti consegue che il professionista onde evitare la falce degli interessi bancari per i mutui o prestiti cui ha dovuto ricorrere o per evitare la cessazione dell'attività professionale, è costretto ad accontentarsi di quel che gli concede la pelosa carità del committente.

Poichè tale andazzo è divenuto la regola, è anche incombente il rischio di uno scadimento della qualità della progettazione, non potendo il professionista — ingegnere o architetto o geometra che sia — offrire una prestazione che gli costi più di quel che riceve.

A tutela di tale particolare libero professionista (per la rilevante incidenza dei costi puri di progettazione e proporzionale onorario) e per arginare lo squallore che anche per tali cause ha pervaso città e paesi di una Nazione considerata un tempo la più bella del mondo per la qualità, sensibilità e maestria dei suoi architetti, occorre mutare il regime dei rapporti tra committente e professionista con un meccanismo che garantisca entrambe le parti del contratto d'opera professionale e che raggiunga in sostanza alcuni scopi essenziali, quali:

1) l'assoluta certezza del diritto al giusto compenso professionale;

2) l'assoluta certezza da parte del committente che le cifre richieste siano le minime inderogabili previste dalle tariffe professionali, tranne patti diversi per un compenso maggiore;

3) il controllo dell'ordine e dei collegi professionali sull'attività professionale specie in riferimento al loro compito istituzionale;

4) la scelta del professionista non subordinata alla ingiusta riduzione illegale

della parcella, ma alla qualità del servizio professionale fornito;

5) l'assoluta trasparenza fiscale da parte del professionista;

6) la possibilità da parte del professionista di regolare gli sviluppi dell'attività

professionale secondo un programma di previsione che, non subendo incidenti di percorso, potrà svilupparsi correttamente con conseguente incremento di lavoro per tutti e, quindi, maggiore occupazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni non possono rilasciare ai privati concessioni edilizie o autorizzazioni per l'esecuzione di lavori o approvare strumenti urbanistici di iniziativa privata ove alla relativa richiesta non sia allegata la certificazione dell'ordine o collegio professionale al quale è iscritto il professionista incaricato della progettazione nella quale è attestato l'avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate dal professionista incaricato.

2. In caso di più professionisti dovrà essere certificato per ognuno l'avvenuto pagamento, nel rispetto delle rispettive tariffe professionali vigenti all'atto della prestazione, da parte del rispettivo ordine o collegio professionale.

3. Per le prestazioni professionali afferenti la progettazione esecutiva la certificazione di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere consegnata al comune interessato, a cura dell'intestatario della concessione o dell'autorizzazione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori secondo le modalità di cui alla presente legge, mentre per le prestazioni professionali relative alla direzione dei lavori non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 2.

1. Gli ordini e i collegi professionali verificano, in contraddittorio tra le parti, che i compensi richiesti dal professionista siano congrui, rispetto alle tariffe vigenti o agli accordi presi e agli acconti versati, ed emettono il relativo parere.

2. Gli ordini e i collegi professionali provvedono al ritiro della fattura o ricevuta

fiscale provvisoria rilasciata dal professionista, verificano che l'importo della stessa sia conforme a quanto previamente opinato dallo stesso ordine o collegio, e si rendono depositari della somma che il committente versa a saldo a mezzo di assegno circolare che verrà consegnato al professionista dietro ricezione della fattura o ricevuta fiscale definitiva.

3. Gli ordini e i collegi professionali potranno richiedere al professionista, per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il pagamento dei diritti di segreteria da stabilire tramite apposita delibera del Consiglio dell'ordine o del collegio professionale.

4. Professionista e committente, prima della verifica di cui al comma 1, possono d'accordo decidere di nominare arbitro unico l'ordine o collegio professionale. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile ma l'impugnazione non sospende gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 3.

1. Gli ordini professionali provvedono entro il 15 gennaio di ogni anno ad inviare al Ministero delle finanze l'elenco dei nominativi dei professionisti che nell'anno precedente hanno presentato fatture o ricevute fiscali per la riscossione delle competenze professionali, con l'indicazione del loro codice e domicilio fiscale e dell'eventuale partita IVA, nonché per ogni singolo professionista l'indicazione degli estremi anagrafici e il codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari della fattura o della ricevuta fiscale con il relativo codice fiscale, l'importo delle somme liquidate e l'oggetto della prestazione.

Art. 4.

1. Ove l'intestatario della concessione o dell'autorizzazione non provveda a consegnare al comune la certificazione dell'avve-

nuto pagamento delle prestazioni professionali entro il termine di trenta giorni di cui al comma 3 dell'articolo 1, il comune ordina la sospensione dei lavori ed entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa sospensione revoca la concessione o l'autorizzazione.

2. Il comune non può rilasciare il certificato di abitabilità e d'uso se non previa consegna, da parte dell'interessato, della certificazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 5.

1. Ove l'incarico di progettazione o di direzione dei lavori sia affidato a società d'ingegneria o professionali abilitate dalla vigente legislazione all'esercizio delle professioni tecniche, le fatture, le ricevute fiscali provvisorie o definitive devono essere emesse esclusivamente dal professionista firmatario del progetto.

